

Notizia di decisione

Cass., Sez. un., 24 febbraio 2022.

Numero Registro Generale: 16102/2021 Ricorrente: LAPELOSA ROCCO

Prima questione: Se, e in quali limiti, la disciplina processuale delle cause di incompatibilità del giudice sia applicabile anche al processo di prevenzione.

Seconda questione: Se al procedimento di prevenzione sia applicabile il motivo di ricusazione previsto dall' art.37, comma 1, cod. proc. pen., come risultante a seguito dell'intervento additivo di C. cost., 14 luglio 2000, n. 283 - nel caso in cui il giudice abbia, in precedenza, espresso valutazioni di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale.

Riferimenti Normativi: cod. proc. pen., artt. 37 e 666; d. lgs. 6 settembre 2011, n.159, art. 7, 24, comma 2, 27, comma 6.

Udienza del: 24/02/2022

Relatore: A. Pellegrino

Soluzione: Prima questione: Non esaminata, perché ritenuta non rilevante nel caso di specie.

Seconda questione: Affermativa. Può essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla misura di prevenzione, abbia in precedenza espresso in altro procedimento, anche penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto.

Ordinanza di rimessione: n. 38902/2021